



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 145 del Reg.</p> <p>Data: 3 / 8 / 2017</p>	<p>Oggetto: Determinazione previsione entrate e destinazione proventi ex art.208 C.d.S. - Anno 2017- Previsione aumento prudenziale delle entrate.</p>
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 17,15, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 208 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.04.1992 n.285, come modificato dalla Legge n. 120/2010, definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada;
- il quarto comma dell'art. 208 del menzionato Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, prevede che i Comuni con atto di giunta determinano annualmente la quota *pari al 50 per cento dei proventi da destinarsi:*
 - a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;*
 - b) *in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12;*
 - c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della Sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".*
- il comma 5 bis del predetto articolo dispone altresì che: *"La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."*
- che l'art. 142, ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater testualmente recita:

"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità

disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.”

- ai sensi del comma 16 dell’art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, inserito in sede di conversione dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 (in vigore dal 29 aprile 2012) è stato stabilito che “Le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 31 maggio 2014, avranno l’obbligo di rendicontare, per l’anno precedente, dettagliatamente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno, non soltanto l’importo dei proventi ripartiti di propria spettanza ex art. 142 del codice della strada, ma anche i tutti i proventi derivanti da violazioni del codice della strada ex art. 208, e le spese effettuate, soggette a specifici vincoli di destinazione”;
- **che il summenzionato art. 142 comma 12-bis, non trova applicazione per questo Ente, per effetto del penultimo capoverso, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con proprio parere n. 2144 dell’08/05/2013 [che si allega in copia] ha chiarito che per la s.s. 16 l’ANAS è concessionario della strada per conto dello Stato e che pertanto la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l’organo accertatore non si debbano applicare.;**
- l’Art. 40 comma 3 della legge n. 120/2010 di modifica dell’art.208, statuisce che:”Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2”;
- l’art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con il D.P.R. n.495 del 16/12/1992, prevede che:
“1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’articolo 208 del codice della strada.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.”;

Dato Atto che con riferimento alla previsione delle entrate questo Ente ha fatto riferimento agli ordinamenti della giurisprudenza contabile (Cfr. delibera n.104/2010/REG della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana in data 15 settembre 2010) che ha fornito precise linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada e le loro specifiche finalità, prevedendo, in ordine al problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l’ente, che – principio di prudenza amministrativa – “*conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l’accertato e il riscosso con diverse possibili modalità contabili*”, privilegiando il criterio della “*costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi medesimi rispetto all’importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato*”

Tenuto Conto che i precitati orientamenti della giurisprudenza contabile, a decorrere dal 01 gennaio 2015, devono essere adeguati alle nuove regole di contabilità di cui al Decreto Legislativo 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs 126/2104, ispirati al principio della “competenza finanziaria potenziata” che, in relazione al profilo dell’esigibilità delle entrate, stabilisce che le stesse sono accertate per l’intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale precisando che, con riferimento ai proventi per le violazioni del Codice della Strada si è statuito che l’accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;

Richiamato in particolare, il punto 3.3. del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata che *expressis verbis*:

- 3.3. Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..omissis
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Preso atto, altresì, di quanto disposto dall’art. 142 del Codice della Strada e del recente orientamento della giurisprudenza contabile in materia di proventi per violazioni al CdS derivanti dalla violazione dei limiti di velocità (Cfr. Corte dei Conti Molise, deliberazione n. 96/2014), secondo cui “*esiste una differenziazione tra il vincolo di destinazione derivante dall’art. 208 del Codice della Strada riguardante tutti i provvedimenti sanzionatori stradali e il vincolo di destinazione previsto dall’art. 142 c.12 ter del C.d.S., relativo ai proventi per sanzioni in materia di limite di velocità. Quest’ultima è norma speciale rispetto alla prima*” e che, conseguentemente, le entrate derivanti da violazioni devono essere destinate integralmente alle finalità di cui al precitato articolo;

Preso atto, altresì, della tabella statistica, trasmessa dall'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale, riportante i dati dei verbali notificati nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016

Ritenuto:

che debba essere esclusa dalla determinazione delle spese di personale da computare ai sensi dell'art. 1 comma 557 (per i comuni con più di 5 mila abitanti) e del comma 1 art. 562 (per i comuni fino a 5 mila abitanti) della legge 296/2006 la spesa per il personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazioni al Codice della Strada (fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'art. 208 del d.lgs 285/1992 ora sostituito dal comma 5-bis a seguito della legge 120/2010);

che le spese sostenute per le fattispecie previste da tale comma 5-bis dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, siano da non computare nella determinazione della spesa di personale prevista dal testo del vigente art. 76, comma 7, legge n. 133/08, così come sostituito dall'art. 14 – comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, che prevede: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale....» (facendo presente che tale percentuale è stata portata al 50% dall'art. 28 – comma 11/quarter – legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201 del 06.12.2011);

Vista le Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.274/2013, confermata dal parere della Sezione della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo della Sicilia n. 74/2016 con la quale viene chiarito che sotto la voce “attrezzature” riportata nel comma 4 lett. b) dell'art. 208 sono ammissibili tutte le spese per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente e/o ufficiale che presta servizio presso la polizia locale (armi da reparto o individuali, cartucce, prontuari, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche, buffetteria);

Visto che per l'anno 2017, con Delibera di G.M. n.44 del 21/03/2017, si era previsto di iscrivere per l'anno corrente una previsione di entrata pari ad €=946.326,05= con riferimento all'importo dei verbali accertati e notificati nell'anno 2016;

Visto che alla data odierna 10 luglio 2017, il trend dell'accertato sanzionatorio del Comando di Polizia Locale è in deciso aumento con un importo accertato pari ad €898.569,61= in rapporto alla previsione di cui alla Delibera di G.M. n.44 del 21/03/2017, come evincesi dallo schema allegato estrapolato dal gestionale PIEMME in dotazione al Comando di P.M. e relativo alle violazioni del C.d.s. accertate da personale di Polizia Locale nel periodo 01/01/2017 – 10/07/2017, ove si consideri, altresì, che il dato ricavato non è ancora comprensivo di tutte le violazioni accertate nel decorso mese di giugno; Considerato altresì, che alla data odierna 10 luglio 2017, a fronte di un importo accertato di €898.569,61= risulta un importo effettivamente riscosso ed accertato per cassa di €340.304,41= corrispondente al 38,5% sul totale dovuto;

Ritenuto, quindi, in virtù del principio di prudenza amministrativa ed alla luce dei dati contabili verificati, di aumentare la previsione di accertamento dell'entrata relativo all'accertato sanzionatorio per le violazioni alle norme del C.d.s. per l'anno 2017, considerato l'andamento del trend mantenuto nel primo semestre, ad un importo realisticamente e verosimilmente ipotizzabile di €1.3000.000= ed integrare la precedente previsione di un importo pari ad €350.000= da ripartire così come di seguito specificato:

Proposta di riparto 50% della quota integrata in aumento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinarsi a finalità specifiche – anno 2017 -

- 25% su 50% quota integrata in aumento pari €175.000=, per un importo pari ad €43.750=, da destinare, ai sensi dell'art.208 c.4 lett. a) del C.d.s. a “SEGNALETICA STRADALE”;
- 25% su 50% quota integrata in aumento pari a €175.000=, per un importo pari ad €43.750=, da destinare, ai sensi dell'art.208 c.4 lett. b) del C.d.s. a “MEZZI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE” da destinare all'attività di controllo ed accertamento delle norme del C.d.s. da parte del personale di Polizia Locale;
- 50% su 50% quota integrata in aumento pari a €175.000=, per un importo pari ad €87.500=, da destinare, ai sensi dell'art.208 c.4 lett. c) del C.d.s., per un importo pari ad €50.000= a “PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE” e per il restante importo di €37.500= a “MANUTENZIONE MANTO STRADALE”.

VISTI, nel loro testo vigente;

- il D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il DPR 495/92, le Leggi 472/99, 388/00 , 165/05 e la Legge n. 120 del 29 luglio 2010;
- il TUEL 267/00 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità vigente ;
- lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Polizia Municipale dott. Leonardo Cuocci e di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria dott. Angelo Pedone : "nei limiti delle risorse stanziare in bilancio 2017-2019", ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le su esposte motivazioni:

1. **Di prendere atto** della premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. **Di prevedere** per l'anno 2017 un incremento dell'accertamento d'entrata dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di cui al Codice della strada pari ad €350.000=.
3. **Di dare atto** che secondo quanto previsto dall'art. 208 comma 4 del C.d.S., la somma da destinare alle finalità in esso previste, risulta pari ad € 175.000,00 secondo quanto riportato nella sotto indicata tabella:

Art. 208 comma 4	Stanziamiento	% legale
lett a)	€ 43.750,00	25
lett b)	€ 43.750,00	25
lett c)	€ 87.500,00	50
Totale	€ 175.000,00	

e meglio descritte nel corpo della presente Delibera di G.M.

4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al **Dirigente dell'Aera Economico Finanziaria** anche quale **responsabile del servizio del Personale**, per i provvedimenti inerenti l'esecuzione del presente atto per la parte riferita alle spese del personale.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 2184 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

25 AGO 2017

è affissa all'albo Pretorio dal 10 AGO 2017 al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

10 AGO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino